

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DEL PACE, POERIO, BENEDETTI, PEGORARO, ORLANDI, CAVALLI, AIMONI, ARGIROFFI, FERMARIELLO, FABIANI, MARIS FABBRINI, PIRASTU, GUANTI, COMPAGNONI, BONATTI, MORANINO, FABRETTI, CHIAROMONTE, BERTONE, CIPOLLA, MADERCHI, TOMASUCCI, ROSSI, BONAZZOLA RHUL Valeria, TEDESCO Giglia, BORSARI, FORTUNATI, TROPEANO, ABENANTE, SEMA, DE FALCO, D'ANGELOSANTE e CATALANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1970

#### Norme contro l'inquinamento delle acque

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il problema dell'acqua si è posto in questi ultimi anni alla attenzione preoccupata delle popolazioni, nonché dei legislatori e delle autorità centrali e locali della maggior parte dei Paesi del mondo, ed in particolare modo in quelli dove la densità della popolazione, il numero e la varietà degli insediamenti industriali, lo sviluppo dell'agricoltura ed il suo ammodernamento hanno dimostrato l'urgenza del problema idrico e delle sue implicanze.

Esso si presenta, infatti, sotto diversi aspetti, tutti tra di loro connessi e legati alla disponibilità presente e futura delle acque superficiali e sotterranee; ai fabbisogni attuali e prevedibili per gli usi civili, industriali e agricoli; agli scarichi ed agli inquinamenti che dall'uso congiunto delle acque ai fini idro-potabili ed industriali ne possono derivare.

Certamente, il problema più complesso è quello dell'uso e della disciplina delle acque in relazione ai problemi della sistemazione del terreno e dei bacini idrografici in connessione alla difesa del suolo.

Inoltre, riguarda le acque interne superficiali quali quelle dei fiumi, dei laghi e degli

stagni e le acque sotterranee, nonché la conservazione qualitativa e quantitativa di tali risorse.

Altro problema è quello delle acque marine e della difesa delle stesse dai pericoli di inquinamento soprattutto lungo le coste e negli estuari dei fiumi; nonché lo studio e le possibilità di applicazione delle tecnologie moderne atte a conservare il patrimonio idrico ed a potenziarlo attraverso sistemi di depurazione delle acque dei fiumi e la riutilizzazione di acque usate; la dissalazione delle acque marine e salmastre; la costruzione di invasi per il recupero delle acque ai fini congiunti idro-potabili, industriali ed agrari.

Dell'acqua, della sua conservazione, dei suoi utilizzi, in relazione alla disponibilità del suo uso moderno, si preoccupa la maggior parte dei Paesi più sviluppati.

Di ciò danno conferma l'interesse che nell'ultimo quindicennio i Paesi dell'Europa occidentale e orientale, gli USA e alcuni grandi Paesi asiatici hanno offerto attraverso una legislazione assai ampia che si è sviluppata in direzione di promulgazioni di leggi-quadro fissanti i principi fondamentali e le strutture degli organi amministrativi che sono

preposti al « governo » delle acque e in direzione di leggi particolari atte a regolamentare gli strumenti ed i mezzi di lotta contro l'inquinamento delle acque.

Per quanto si attiene al nostro Paese, del solo problema della disponibilità e dei fabbisogni idrici, si è occupato ultimamente il « Piano regolatore generale degli acquedotti » che, nell'intendimento dei proponenti, doveva servire a pianificare tutta la materia delle risorse di acqua potabile e degli utilizzi degli usi civili.

Nulla, invece, è stato fatto circa la disponibilità, gli utilizzi e i fabbisogni di acque non potabili per usi agricoli ed industriali, sicchè ogni possibilità di una pianificazione ed ogni indicazione di scelte di priorità risultano vanificate.

Si impone così per il nostro Paese il problema della disponibilità delle acque che vieppiù sta diventando elemento essenziale di sviluppo e di vita ed è spesso alla base di movimenti popolari di protesta per la mancata soluzione di uno dei problemi più importanti per lo sviluppo ordinato della società italiana.

Del resto, l'acqua rientra sempre più, come componente essenziale, in ogni momento della vita e della attività umana: dai consumi idro-potabili che le tecniche moderne già calcolano in 1.200 litri giornalieri *pro capite*, a quelli per i fabbisogni industriali, che sono pari almeno a quelli idro-potabili, a quelli per la irrigazione e per la zootecnia. Consumi tutti che hanno tendenza all'aumento, tanto che nei Paesi più progrediti sono passati da consumi *pro capite* di 650 litri giornalieri negli anni '50, alle progettazioni per 1.200-1.300 litri giornalieri degli anni '70.

Tenendo conto di queste cifre, in Italia avremo bisogno di almeno 20 miliardi di metri cubi di acqua per bisogni idro-potabili e di un uguale quantitativo per consumi industriali e di almeno 10 volte in più per consumi irrigui ed agricoli in genere. La tendenza generale in questi consumi e allo aumento costante e quindi al bisogno di sempre maggiori disponibilità di acqua.

Il nostro Paese è sempre stato povero di acque sorgive; ma lo spopolamento quasi

totale della montagna e della collina, l'abbandono conseguente della quasi totalità delle colture praticate, e la deforestazione hanno reso inevitabile l'ulteriore impoverimento delle sorgenti, l'allineamento delle falde freatiche e la conseguente trasformazione dei nostri fiumi in torrenti soggetti a rapide ondate di piena ed a lunghissimi periodi di magra o di asciuttura.

Da questi squilibri nasce sempre più il bisogno della utilizzazione delle acque di superficie anche per il soddisfacimento dei fabbisogni idro-potabili.

Il « Piano generale degli acquedotti », del quale si è fatto avanti cenno, elaborato da una commissione del Ministero dei lavori pubblici, prevedeva il soddisfacimento, in misura largamente deficitaria dei bisogni attuali idro-potabili delle popolazioni, per oltre il 50 per cento attraverso la costruzione di grandi invasi su fiumi e torrenti, utilizzando a pieno le acque di superficie. È altresì a conoscenza di tutti che la sete di acqua di alcune zone delle regioni continentali e delle isole potrà essere completamente soddisfatta raggiungendo anche una dissalazione delle acque marine dal momento che le acque di superficie, si ritiene, non possano soddisfare tutti i bisogni.

Da queste brevi considerazioni risulta evidente che di fronte ai fabbisogni della vera e propria sete della popolazione e della natura, è indispensabile fare delle acque un bene pubblico collettivo.

Bene pubblico che deve essere gestito democraticamente dai rappresentanti della comunità e concesso soltanto per fini pubblici e nell'interesse della collettività, dalchè deriva la considerazione fondamentale che anche le concessioni attualmente esistenti ai vari utenti devono essere revocate e tutto il patrimonio idrico deve essere disciplinato in modo organico nel superiore interesse della collettività ed in armonia con gli usi congiunti che delle acque se ne possono e se ne devono fare.

Le acque devono essere mantenute pure eliminando così tutte le cause di inquinamento e permettendo a queste di essere portatrici di linfa vitale e non di morte o di fetore come frequentemente succede nei no-

stri fiumi, nei nostri laghi e nelle nostre spiagge.

In questo quadro vanno considerati anche gli scarichi urbani e gli scarichi industriali, nonchè gli scarichi indiretti e le conseguenze talvolta letali che acque inquinate da liquami umani, da sostanze chimiche nocive possono avere sulla salute dei cittadini attraverso la immissione diretta e non depurata di scarichi in corsi d'acqua, torrenti o liberamente abbandonati su terreni.

È scientificamente provato che tali immissioni, non controllate e non depurate, producono enormi alterazioni non solo sulla natura delle acque correnti in superficie, ma anche sulle falde freatiche per cui il problema della depurazione degli scarichi urbani, degli scarichi industriali e degli scarichi indiretti si impone come una necessità per la salvaguardia della salute dei cittadini e anche per un armonico sviluppo dei centri abitati nel quadro di una moderna legislazione urbanistica, che tutti gli aspetti voglia cogliere nell'interesse del progresso e della civiltà.

Per mantenere pure le acque occorre definitivamente regolamentarne l'uso imponendo la depurazione o la distruzione:

1) degli scarichi industriali liquidi e solidi, prevedendo per i liquidi la depurazione delle acque di scarico prima che queste raggiungano le acque pubbliche e imponendo la distruzione dei rifiuti solidi;

2) la decantazione e la depurazione dei liquami di fogna urbani con impianti di depurazione prima della immissione nelle acque pubbliche. L'obbligo di costruzione per Comuni o Consorzi di comuni di inceneritori per la distruzione dei rifiuti solidi;

3) la salvaguardia dei terreni limitrofi delle acque, sia per le colture che per gli allevamenti di bestiame e altresì per i trattamenti di fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari. Trattamenti tutti che non soltanto producono l'inquinamento di acque di superficie, ma in qualche caso anche delle acque di falde freatiche;

4) la difesa della purezza delle acque costiere dagli scarichi urbani ed industriali nonchè dagli scarichi di navi petroliere e dei

lavaggi di queste nell'ambito delle acque territoriali.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione, si compone di 26 articoli, che si suddividono in cinque parti.

Lo scopo è quello di dare ordine alla delicata materia dello inquinamento e dell'uso delle acque attraverso uno snellimento delle procedure per il controllo degli scarichi ed aumentando i poteri di controllo, di concessione e di revoca, da parte dei Consigli comunali e provinciali, ed affidando ai Consigli regionali ampi poteri di gestione delle acque stesse, in modo tale che siano i diretti rappresentanti delle popolazioni, democraticamente eletti, a livello locale investiti della responsabilità di questo grande problema di civiltà.

Il disegno di legge intende dare inoltre agli enti locali la possibilità di istituire uffici di vigilanza per l'uso delle acque, attrezzati con personale tecnicamente valido ed altamente specializzato congiuntamente al personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi che fino a questo momento sono stati virtualmente estraniati da ogni diretto controllo sull'uso delle acque.

Il disegno di legge chiede lo stanziamento di una cifra nel bilancio dello Stato capace di permettere il finanziamento delle opere indispensabili al processo di depurazione e di incenerimento, fissando compiti e termini anche per la costituzione di consorzi tra enti locali e privati al fine di gestire un così importante servizio indispensabile alla salute dei cittadini.

Onorevoli senatori, riteniamo che queste brevi considerazioni valgano a raccomandare alla vostra approvazione il presente disegno di legge che, per la gravità e l'urgenza del problema posto nell'interesse della collettività nazionale, ha bisogno del concorso di tutti per la sollecita emanazione di una legge che valga a disciplinare una così importante materia a difesa della salute degli italiani e dello stesso progresso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le risorse idriche del territorio nazionale — già classificate dalle vigenti leggi — e tutte le acque sorgive, scorrenti in superficie, di falda freatica, comunque accumulate, e quelle marine costiere, sono considerate — agli effetti della presente legge — acque di uso pubblico. Per la loro utilizzazione, sia come risorsa idrica, che come ricettori di scarichi sono soggette a concessione.

**Art. 2.**

I consigli regionali, per la durata del loro mandato in proporzione eguale alle rappresentanze politiche presenti nei medesimi consigli, eleggono per ogni grande corso d'acqua scorrente nel territorio di più province un consiglio di bacino avente i compiti indicati nella presente legge e competenza nel territorio del corso d'acqua principale ed in quello di tutti gli altri corsi d'acqua ad esso affluenti.

Il numero dei membri del consiglio di bacino da eleggere non può superare il numero dei componenti il consiglio regionale.

Nei casi di corsi d'acqua scorrenti in più regioni il consiglio di bacino viene eletto, proporzionalmente all'interesse delle diverse regioni, dai rispettivi consigli regionali sulla base di un accordo fra i presidenti delle regioni interessate, convocati entro tre mesi dalle elezioni del presidente della regione nel cui territorio scorre la parte centrale del corso d'acqua di cui trattasi.

I consigli di bacino durano in carica quanto i consigli regionali e possono essere rieletti.

La sede del consiglio di bacino deve essere indicata nella delibera di costituzione.

**Art. 3.**

Il consiglio di bacino elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed una

giunta che può essere composta da tre, cinque, sette, nove membri a seconda della estensione del bacino.

Art. 4.

Il presidente presiede e convoca le riunioni della giunta; ha la rappresentanza del consiglio; firma le decisioni e risponde al consiglio della regione del funzionamento del consiglio di bacino e della sua attività.

Art. 5.

Il presidente, sentita la giunta di bacino, convoca le riunioni del consiglio; prepara l'ordine del giorno e riferisce al consiglio stesso; attua le decisioni adottate dal consiglio e ne controlla l'uniforme attuazione in tutto il territorio del bacino.

Art. 6.

Il consiglio di bacino elabora il piano generale di utilizzazione delle acque di tutto il bacino, fissa le norme atte ad assicurare il regolare scorrimento delle acque e le misure atte a garantire la purezza; promuove studi e controlli sulle acque di sua competenza avvalendosi dei laboratori provinciali di igiene e profilassi delle province interessate al bacino e di altri tecnici necessari alle indagini richieste; vigila affinché il piano sia continuamente applicato in tutto il territorio; decide inappellabilmente sui ricorsi che gli verranno sottoposti, previsti dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 7.

Per l'elaborazione del piano generale di utilizzazione delle acque e per l'assolvimento dei suoi compiti il consiglio di bacino si avvale dell'opera di un comitato scientifico, composto da tecnici ed esperti, appositamente nominato dal consiglio regionale e si avvale altresì di tutti i dati for-

niti dalle amministrazioni dei comuni e delle province interessati e dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8.

Le concessioni di utilizzazione di acque pubbliche in conformità al piano generale di bacino sono rilasciate:

a) dal sindaco del comune interessato, su conforme delibera del consiglio comunale, se trattasi di utilizzazioni idro-potabili e di attingimenti per usi irrigui, su parere dell'ufficio sanitario del comune e dell'ufficio tecnico comunale, sentito il laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

b) dal presidente dell'amministrazione provinciale, su conforme delibera del consiglio provinciale, se trattasi di utilizzazioni ad uso industriale, a scopo irriguo, per piscicoltura, o se trattasi di corsi d'acqua interessanti i territori di più comuni.

La deliberazione deve essere corredata dal parere del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

c) dal presidente della regione, su conforme delibera del consiglio regionale, se trattasi di utilizzo di acqua ad uso industriale, agricolo, idro-potabile e per la piscicoltura, i cui bacini idrografici ricadano in un'area interessante i territori di più province o per concessioni i cui interessi coinvolgono l'economia di più province.

La concessione di derivazioni d'acqua ai fini idroelettrici deve essere subordinata al parere vincolante del consiglio regionale per quanto attiene alle garanzie relative alla tutela dell'igiene e sanità pubbliche, per la piscicoltura e per le utilizzazioni agricole e potabili.

La concessione di prelievo di materiali inerti dai torrenti e zone interessanti falde freatiche deve essere autorizzata con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 7 della presente legge.

## Art. 9.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il consiglio comunale, per i casi di sua competenza, delibera in merito alla concessione.

La delibera viene affissa nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni. Il sindaco, in assenza di opposizione, emette il relativo decreto.

Avverso alla deliberazione del consiglio comunale è ammesso ricorso al sindaco entro quindici giorni dalla pubblicazione di essa nell'albo pretorio del comune.

Il consiglio comunale esamina e decide in merito al ricorso entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso stesso.

Avverso la delibera del consiglio comunale relativa all'opposizione può essere proposto ricorso al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta notifica della decisione del consiglio comunale. Il consiglio provinciale decide inappellabilmente in merito al ricorso entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso.

I consigli provinciali e regionali per le concessioni di loro competenza deliberano entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, sentito il comitato scientifico di cui all'articolo 7 della presente legge. I rispettivi presidenti emetteranno il decreto relativo su decisione del proprio consiglio.

Le deliberazioni saranno affisse negli albi pretori della provincia o della regione di competenza per la durata di quindici giorni e qualora non siano state presentate opposizioni, i presidenti interessati emetteranno i relativi decreti.

## Art. 10.

I ricorsi concernenti le concessioni per l'utilizzazione delle acque o per gli scarichi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge devono essere rivolti:

al presidente dell'amministrazione provinciale, se trattasi di decisioni di competenza del consiglio comunale;

al presidente del consiglio di bacino, se trattasi di decisioni di competenza del consiglio provinciale;

al presidente della regione, se trattasi di decisioni di competenza del consiglio di bacino.

Le decisioni relative ai ricorsi devono essere adottate:

entro novanta giorni dall'avvenuta ricezione del ricorso, se trattasi di concessioni di competenza del consiglio provinciale;

entro novanta giorni dall'avvenuta ricezione del ricorso, se trattasi di concessioni di competenza del consiglio di bacino;

entro centoventi giorni dall'avvenuta ricezione del ricorso, se trattasi di concessioni di competenza del consiglio regionale.

#### Art. 11.

I decreti di concessione di acque pubbliche devono contenere il disciplinare di utilizzazione che stabilisce:

- a) il prelievo massimo autorizzato;
- b) la durata della concessione;
- c) le norme igieniche da osservare nei prelievi;
- d) tutte le altre disposizioni utili per il regolare uso della concessione;
- e) la clausola che la concessione può essere in qualsiasi momento limitata o revocata per inadempienza o per sopraggiunti bisogni di utilizzazione pubblica delle acque.

Per i prelievi di materiali inerti, tenuto conto di tutte le implicazioni igienico-sanitarie, della stabilità del suolo, dell'assetto idrogeologico nelle zone interessate, del regime idrico del corso d'acqua, delle falde freatiche e della stabilità delle opere precedentemente realizzate, il consiglio provinciale delibera il disciplinare che deve inoltre contenere:

- a) il divieto di reimmettere direttamente le acque di lavaggio o di lavorazione nei corsi d'acqua;
- b) l'obbligo di sistemazione dei terreni al termine della concessione.

## DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

## Art. 12.

Sono vietati, da parte di chiunque, scarichi solidi nelle acque pubbliche. I contravventori saranno puniti con una pena pecuniaria, irrogata dal sindaco del comune interessato, da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000, e con l'obbligo di rimozione dei materiali scaricati nonchè del risarcimento dei danni eventualmente arrecati; se recidivi, con l'arresto da uno a sei mesi, e con l'obbligo della rimozione del materiale scaricato e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

## Art. 13.

Gli scarichi liquidi in acque pubbliche, o comunque immessi nel sottosuolo sono vietati. Essi possono essere autorizzati dal presidente dell'amministrazione provinciale su richiesta degli interessati e su conforme delibera del consiglio provinciale, sentito il parere dell'ufficio provinciale di igiene e profilassi coadiuvato da un geologo, qualora se ne ravvisi la necessità.

La delibera deve essere adottata entro centottanta giorni dalla data della presentazione della domanda e il decreto deve essere emesso dopo che la deliberazione è stata affissa per quindici giorni nell'albo pretorio della provincia, e negli albi pretori dei comuni interessati e non siano state presentate opposizioni.

I ricorsi saranno esaminati e decisi secondo le norme previste dall'articolo 10 della presente legge.

Il consiglio delibera sentito il parere del laboratorio provinciale di igiene e profilassi: parere che deve prevedere le condizioni di scarico, gli impianti di depurazione e di pre-trattamento necessari ed i contenuti massimi inquinanti che sono tollerati.

Lo scarico può avere inizio soltanto quando, su sopralluogo effettuato dal personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, si sia constatato l'adempimen-

to di tutti gli obblighi previsti dal disciplinare.

La concessione di scarico può essere revocata in ogni momento: quando le norme del disciplinare siano state violate, quando siano state immesse sostanze inquinanti non previste dalla concessione o quando sia necessario, per sopraggiunte esigenze, modificare tutte le concessioni esistenti nella zona.

Il presidente dell'amministrazione provinciale, su parere del laboratorio di igiene e profilassi, può, con suo decreto, sospendere quelle attività che producono inquinamento delle acque.

I trasgressori delle presenti norme sono puniti con una ammenda, irrogata dalla giunta provinciale, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 2.000.000 e con l'obbligo del risarcimento dei danni prodotti da liquidarsi con l'ammenda, per la prima infrazione, o con gli arresti da un mese ad un anno, se recidivi, salvo sempre l'obbligo del risarcimento del danno deciso dal pretore sentito il parere del presidente dell'amministrazione provinciale.

#### Art. 14.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio superiore della sanità, sentito il parere dei consigli regionali, emette il decreto per la classificazione delle acque suddividendole in tre categorie:

- acque ad uso idro-potabile;
- acque ricettive di scarichi industriali ed urbani;
- acque ad uso turistico,

fissando per ognuna delle categoria predette i contenuti massimi inquinanti tollerati.

Sulla base di dette classificazioni, i piani di bacino, indicheranno l'appartenenza delle acque alla categoria.

Il decreto deve essere rinnovato ogni cinque anni ed ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio superiore di sanità o da almeno un quinto dei consigli regionali.

## Art. 15.

I comuni, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla progettazione di impianti di depurazione delle acque di scarico delle fognature urbane.

I progetti e le opere saranno ammessi a contributo con mutuo al 3 per cento di interesse.

## Art. 16.

Al finanziamento delle opere di cui all'articolo precedente, i comuni provvedono con mutui per la parte di loro competenza e chiamano a contribuire, con apposita iscrizione nei ruoli delle imposte comunali, in modo proporzionale al reddito prodotto, le imprese industriali, commerciali, e artigiane, non tenute a particolari concessioni di scarico e che comunque utilizzino la rete fognante urbana.

Per il concorso nel pagamento degli interessi sono stanziati 50 miliardi di lire fino al completamento delle opere in tutto il territorio nazionale nel bilancio dello Stato.

I fondi sono amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ed i residui eventuali degli anni precedenti vengono aggiunti agli stanziamenti degli anni successivi.

## Art. 17.

Per quanto concerne lo scarico di petroliere in acque territoriali, le autorizzazioni sono concesse dalle amministrazioni provinciali competenti su motivato parere delle rispettive capitanerie di porto: parere che deve contenere un preciso disciplinare concordato con gli uffici provinciali di igiene e profilassi, assistiti da esperti in talassografia.

Il lavaggio delle petroliere deve avvenire in zone preventivamente stabilite dalle capitanerie di porto e possibilmente in bacini appositamente attrezzati con rigenerazione delle acque.

Ai trasgressori delle presenti norme sarà inflitta, per il primo caso, un'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, oltre al risarcimento dei danni ed alla ripulitura delle acque e degli arenili inquinati; se recidivi, saranno puniti con l'arresto da uno a sei mesi ed il ritiro della licenza di navigazione per un anno. Le relative ammende sono irrogate dalle capitanerie di porto.

La costruzione e la manutenzione dei bacini verrà attuata per mezzo di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti a completo carico delle società petrolifere interessate alle operazioni, in proporzione all'utilizzo annuo da esse effettuato.

## CONSORZI DI DEPURAZIONE

### Art. 18.

Il consiglio provinciale, sentito il parere di tutti i consigli comunali interessati, delibera la delimitazione dei comprensori per la costituzione dei consorzi obbligatori per impianti di depurazione delle acque o incenerimento di rifiuti solidi.

I comuni ricadenti nel comprensorio devono costituirsi in consorzio per costruire o gestire gli impianti di depurazione delle acque o degli inceneritori. Negli impianti del consorzio possono essere ammessi a scaricare anche imprese industriali o di altro tipo purchè:

a) le acque siano già depurate da elementi inquinanti estranei agli scarichi urbani;

b) le imprese paghino la quota parte della spesa necessaria per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti in proporzione al volume delle acque scaricate o dei rifiuti da incenerire.

I comuni inoltre provvedono, in proprio od a mezzo di consorzi, alla costruzione, gestione, manutenzione degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani.

Per gli impianti previsti dal presente articolo, i comuni o i loro consorzi si avvalgono dei benefici previsti dalla presente legge.

## LA VIGILANZA

## Art. 19.

Responsabili dell'applicazione della presente legge sono i sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti dei consigli regionali. Essi si avvalgono per la vigilanza sull'applicazione di quanto disposto dalla presente legge degli ufficiali sanitari comunali, dei funzionari dei laboratori provinciali di igiene e profilassi coadiuvati dagli agenti sanitari, dai vigili urbani e da agenti appositamente assunti per la vigilanza sulle acque.

A tale scopo le amministrazioni provinciali, i comuni capiluogo e i comuni superiori ai diecimila abitanti sono autorizzati ad istituire posti di agente sanitario addetto alla vigilanza delle acque.

Il campionamento delle acque da sottoporre ad analisi deve essere effettuato sotto il controllo dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

## Art. 20.

I laboratori provinciali di igiene e profilassi devono essere attrezzati in modo da poter assolvere ai compiti indicati dalla presente legge con la dotazione di adeguate attrezzature ed assumendo il personale tecnico necessario all'accertamento dei controlli chimici e biologici delle acque di superficie, di falda e di sorgente e comunque atto ad esercitare la vigilanza ed il controllo sugli impianti privati e pubblici di depurazione e di pre-trattamento delle acque di scarico da immettere sia nei corsi d'acqua naturali che nelle acque lacuali e marine o nel sottosuolo a mezzo di fosse biologiche o pozzi perdenti.

## Art. 21.

Le regioni per poter assolvere ai compiti indicati dalla presente legge costituiscono — entro un anno dall'entrata in vigore della

legge — uffici tecnici addetti ai problemi delle acque, diretti da un ingegnere con specializzazione idraulica e composti da esperti in scienze biologiche, chimiche, geologiche, idrologiche e meteorologiche.

#### Art. 22.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le stazioni idrografiche passano alle dipendenze delle regioni competenti ed il personale dipendente viene trasferito all'amministrazione regionale con pari anzianità e competenze.

Entro lo stesso periodo, tutte le stazioni pluviometriche passano alle dipendenze delle amministrazioni provinciali nei cui territori ricadono, alle stesse condizioni stabilite per le stazioni idrografiche.

Le regioni e le amministrazioni provinciali possono, sentito il consiglio di bacino, ove se ne ravvisi la necessità, con apposita deliberazione dei rispettivi consigli, istituire nuove stazioni idrografiche.

I relativi provvedimenti, ove adottati, ai sensi del comma precedente, saranno emanati secondo le vigenti leggi.

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 23

Con l'entrata in vigore della presente legge perdono efficacia tutte le autorizzazioni a scaricare acque precedentemente rilasciate, salvo che non ne sia concessa la continuazione.

Le istanze degli interessati, corredate da documentazione atta a dimostrare la validità tecnica ed igienica, dovranno essere presentate al presidente dell'amministrazione provinciale competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presentazione delle domande dà diritto alla proroga dell'autorizzazione precedente, salve le diverse modalità che, in attesa della decisione definitiva, il presidente dell'amministrazione provinciale potrà prescrivere, sentito il parere del consiglio provin-

ciale e dell'ufficio provinciale di igiene e profilassi.

I ricorsi sono ammessi nei modi e nei tempi previsti nei precedenti articoli della presente legge.

#### Art. 24.

Tutte le concessioni di acque, escluse quelle stagionali per piccole irrigazioni o per consumi idropotabili, devono essere rinnovate con domanda al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il decreto di nuova concessione, di diniego o di limitazione, deve essere emesso entro un anno dall'avvenuta presentazione della domanda.

Per i ricorsi si applicano le norme già previste nei precedenti articoli della presente legge.

#### Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

I consigli regionali emaneranno norme per l'attuazione della presente legge ed ogni altra norma ai sensi e termini dell'articolo 117 della Costituzione e di tutti gli altri articoli che ne regolano la materia.

#### Art. 26.

Fino a quando non saranno emanate le norme relative al decentramento degli uffici periferici dei rispettivi Ministeri alle amministrazioni delle regioni, i capi degli uffici del Genio civile, degli ispettorati ripartimentali delle foreste e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, fanno parte di diritto del comitato scientifico previsto dall'articolo 7 della presente legge.